



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICE MANNA

- Presidente -

Dott. SERGIO GORJAN

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE GRASSO

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO

- Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA

- Rel. Consigliere -

Oggetto

VENDITA

Ud. 29/09/2021 -

CC

Cron 2681

R.G.N. 3879/2017

Rep. c. 1

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA**SEGNALAZIONE PER RECUPERO**
C.U. ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/02

sul ricorso 3879-2017 proposto da:

SF , elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE POLA n. 9, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO
SANTONASTASO, rappresentato e difeso dall'avvocato
MASSIMO AMATO

- ricorrente -**contro**

M S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
FERNANDO DELL'ESTATE e domiciliata presso la cancelleria
della Corte di Cassazione

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 3716/2016 del TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, depositata il 10/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 15.12.2009 SF proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 128/2009, con il quale il Giudice di Pace di Teano gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di M S.r.l., della somma di € 2.912,49 a saldo della fornitura di materiali e dell'esecuzione di alcune opere in favore dell'ingiunto. Quest'ultimo, in particolare, negava la sussistenza del proprio debito, assumendo di aver saldato per intero quanto dovuto alla società creditrice.

Nella resistenza di quest'ultima, il Giudice di Pace, dopo aver dato ingresso al giuramento decisorio articolato da parte opposta in relazione al pagamento del debito, al quale il S rispondeva in senso affermativo, accoglieva l'opposizione, con sentenza n. 1235/2013.

Interponeva appello avverso detta decisione M Center S.r.l. e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, SF

Con la sentenza impugnata, n. 3716/2016, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava inammissibile l'impugnazione, compensando le spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione SF , affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso M S.r.l., spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per motivi di priorità logica, occorre esaminare l'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale M

S.r.l. si duole della declaratoria di inammissibilità dell'appello, poiché il Tribunale avrebbe ingiustamente preteso l'esplicita individuazione dei punti della sentenza impugnata oggetto di censura e la formulazione di una proposta alternativa di decisione, mentre l'atto di appello conteneva comunque la censura delle argomentazioni fatte proprie dal Giudice di Pace e dunque era idoneo a soddisfare il requisito formale di cui all'art. 342 c.p.c.

Va dato atto che la sentenza impugnata afferma, in modo erroneo, che l'appellante avrebbe l'onere non soltanto di indicare le parti della sentenza di prime cure oggetto del gravame, ma anche di proporre un progetto alternativo di decisione. Sul punto, questa Corte ha da tempo chiarito che, al contrario, che *"L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D. L. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere"* (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017, Rv. 644015; cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del

N

16/11/2017, Rv. 645991 e Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722).

Infatti va tenuto conto che *"Nel giudizio di appello –che non è un novum iudicium– la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata"* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18932 del 27/09/2016, Rv. 641832; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007, Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, Rv. 645411).

Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che *"L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a*

quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.18307 del 18/09/2015, Rv. 636741). In senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29/11/2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2814 del 12/02/2016, Rv. 638551).

Tuttavia la società odierna ricorrente incidentale aveva dedotto, in appello, che l'eccezione di prescrizione presuntiva non poteva essere accolta a cagione della sua incompatibilità logica con la negazione dell'esistenza del credito rivendicato dal professionista; una volta misconosciuta la sussistenza stessa della debenza, infatti, non vi sarebbe alcuno spazio per poter utilmente sollevare la sopra richiamata eccezione, la quale presupporrebbe l'esistenza del debito. L'argomentazione, che viene ripresa e sviluppata anche nel ricorso incidentale (cfr. pagg. 14 e s.), non tiene conto però che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di pagamento proposta dall'odierna ricorrente incidentale non già in applicazione della prescrizione presuntiva, ma –al contrario– in quanto all'opponente era stato deferito giuramento decisorio in relazione all'intervenuto pagamento del debito di cui è causa, e lo stesso lo aveva prestato in senso per sé favorevole, confermando quindi di aver saldato quanto dovuto.

La censura, dunque, come già il motivo di appello a suo tempo proposto da M S.r.l. avverso la decisione di prima istanza, non si confronta in modo adeguato con la *ratio* posta a fondamento della decisione di primo grado e, di conseguenza, va disattesa, con correzione della motivazione della decisione impugnata nel senso indicato.

Passando all'esame del ricorso principale, con l'unico motivo dello stesso il S si duole della compensazione delle spese di appello, disposta dal Tribunale al di fuori dei presupposti di legge. Il giudice di seconda istanza aveva, infatti, valorizzato il fatto che l'appello fosse stato ritenuto inammissibile, ma tale elemento, secondo il ricorrente principale, non avrebbe potuto giustificare, da solo, la compensazione delle spese del gravame.

La censura è fondata, in quanto *"La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", introdotta dalla Legge n. 69 del 2009"* (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12484 del 24/06/2020, Rv. 658214; in termini conformi, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16037 del 11/07/2014, Rv. 631930, secondo la quale non è sufficiente a giustificare la decisione di compensare, in tutto o in parte le spese, *"... il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento"*; nonché, conforme, Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7352 del 14/03/2019, Rv. 653144).

In definitiva, il ricorso incidentale deve essere rigettato, mentre va accolto il ricorso principale. La decisione impugnata

va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in differente composizione.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso incidentale ed accoglie quello principale. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in differente composizione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 29 settembre 2021

Il Presidente
(F. Manna)

Il Funzionario Giur.
Paolo TALARICO

Roma, ...

28 GEN. 2022

Il Funzionario Giur.
Paolo TALARICO